

1/VV/2012 - (relatore Consigliere SCIACCA) – RISPOSTA A QUESITI

Nota del 21 dicembre 2011 con la quale il Presidente del Tribunale di Caltanissetta ha posto dei quesiti in ordine a quanto previsto per la procedura di nomina dei magistrati di riferimento per l'informatica.

Il Consiglio,

letta la nota del 21 dicembre 2011 con la quale il Presidente del Tribunale di Caltanissetta ha posto dei quesiti in ordine a quanto previsto per la procedura di nomina dei magistrati di riferimento per l'informatica dalla "Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica" (Circolare n. Prot. 25382 dell'11 novembre 2011 – Delibera del 9 novembre 2011 e succ. mod.), osserva quanto segue.

1. - I quesiti in esame scaturiscono dalla necessità del Presidente del Tribunale di Caltanissetta di chiarire che cosa accada nel caso in cui, diramato l'interpello per la nomina del magistrato di riferimento (MAGRIF), non si abbia più di una disponibilità e, quindi, il magistrato referente distrettuale (RID), che deve essere consultato per il parere, non possa esprimersi su una rosa di tre nomi, così come previsto dall'art. 2, comma secondo, della citata circolare.

Il Presidente, inoltre, ha prospettato il caso – come quello del distretto della Corte di Appello di Caltanissetta - nel quale non sia in carica un Referente distrettuale del settore (penale o civile) per il quale si deve procedere alla nomina del magistrato di riferimento e, quindi, non vi sia possibilità di acquisire il richiesto parere da parte del RID competente.

Infine, il Presidente ha chiesto se per la nomina del magistrato di riferimento, poiché è previsto (art. 2, comma quinto, della citata Circolare) che il relativo decreto deve essere adottato con la procedura della variazione tabellare, si debba applicare interamente la procedura prevista dal paragrafo 13.1 della vigente Circolare in materia di organizzazione degli uffici.

2. - Va premesso che il Consiglio ha già avuto modo di rilevare in passato come le questioni sollevate in occasione di formulazione di quesito proposto all'organo di governo autonomo, qualora - come nel caso di specie - abbiano ad oggetto future variazioni tabellari, non possano costituire anticipazione della decisione sulla loro approvazione, ma unicamente rappresentare una lettura delle norme primarie e secondarie vigenti in relazione al caso concreto.

Con la nuova normativa prevista dalla Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica" (Circolare n. prot. 25382 dell'11 novembre 2011 – delibera del 9 novembre 2011 e succ. mod.), tenuto conto della necessità che la figura del magistrato di riferimento fosse posta nelle condizioni di operare in termini di effettività e competenza specifica, si è introdotta la previsione innovativa di far precedere la nomina di tale magistrato mediante una selezione, attivata dal dirigente dell'ufficio, all'esito di un interpello che richieda la presentazione di domande corredate da specifici curricula.

Si è poi previsto che la nomina venga effettuata direttamente dal dirigente, previo concerto con il referente distrettuale, che – nel caso di più aspiranti - può segnalare una rosa di tre nomi.

E' stato, quindi, invertito il sistema di nomina rispetto alla precedente normativa (che assegnava il relativo potere al RID, di concerto con i dirigenti degli uffici) al fine di consentire un apposito percorso selettivo che, ferma restando la verifica sul possesso delle necessarie competenze, da riservare soprattutto all'espressione del concerto da parte del RID, fosse idoneo a creare le premesse per lo svolgersi di una necessaria e proficua collaborazione fra il dirigente dell'ufficio ed il magistrato di riferimento.

Quanto evidenziato è stato previsto dall'art. 2 della citata Circolare ([1]).

2a - Orbene, passando all'esame del primo quesito posto dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta, va evidenziato che è sempre necessario acquisire il parere del RID, anche nel caso in cui ci siano meno di tre disponibilità e, quindi, il referente distrettuale non possa esprimere il concerto su una rosa di tre nomi. Invero, la procedura prevista comunque privilegia l'interlocuzione del dirigente e del magistrato referente distrettuale sulla scelta del magistrato di riferimento proprio per l'importanza che la nuova normativa riserva alla attività di collaborazione che deve essere svolta da tale magistrato sia all'interno dell'ufficio in cui opera sia a livello distrettuale (si veda quanto previsto dall'art. 3 della citata circolare[2]).

2b. - Proprio la indicata ragione che giustifica la necessità del concerto tra dirigente e RID nella scelta del magistrato di riferimento consente di rispondere anche all'altro quesito posto: nel caso in cui sia in carica un RID, anche se non è addetto allo stesso settore per il quale deve essere nominato il magistrato di riferimento, il dirigente deve richiedere ed ottenere il parere previsto dall'art. 2, comma secondo, della citata circolare.

E' ovvio, di conseguenza, che tale parere può essere omesso solo nel caso non vi sia alcun magistrato che abbia assunto l'incarico di referente distrettuale.

2c. - Il comma 5 dell'art. 5 della citata circolare prevede che i dirigenti degli uffici devono provvedere senza ritardo alla nomina dei magistrati di riferimento; il relativo decreto deve essere adottato con la procedura della variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il richiamo alla "procedura della variazione tabellare" è finalizzato a far risultare l'incarico del magistrato di riferimento nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio interessato come disciplinata dalla circolare in materia (Circolare sulla formazione delle tabelle relative al triennio 2013-2015, di cui alla delibera del 21 luglio 2011).

Nel caso di decreto di nomina del magistrato di riferimento la procedura prevista dal paragrafo 13.1 della circolare sull'organizzazione degli uffici si applica nelle previsioni compatibili e funzionali con l'oggetto del provvedimento. Di conseguenza, emesso il decreto di nomina del MAGRIF è necessaria e sufficiente l'interlocuzione con il Consiglio Giudiziario, mentre superflua è la preventiva convocazione di apposite riunioni con tutti i magistrati del Tribunale (la nomina è preceduta da un interpello diretto a tutti i magistrati), la consultazione della Commissione Flussi e l'interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (non vi sono specifici profili di stretta competenza di tali organi), secondo tutte le fasi della "procedura ordinaria prevista dai par. 3 e ss.", richiamata dal citato paragrafo 13.1 per le variazioni tabellari.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere ai quesiti indicati in premessa nel modo seguente:

Nella procedura di nomina del magistrato di riferimento per l'informatica è sempre necessario acquisire il parere del RID, anche nel caso in cui ci siano meno di tre disponibilità e, quindi, il magistrato referente distrettuale non possa esprimere il concerto su una rosa di tre nomi, così come previsto dall'art. 2, comma secondo, della Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica.

Nel caso in cui sia in carica un RID, anche se non è addetto allo stesso settore (civile o penale) per il quale deve essere nominato il magistrato di riferimento, il dirigente deve richiedere ed ottenere il parere previsto dall'art. 2, comma secondo, della citata circolare.

Nel caso di decreto di nomina del magistrato di riferimento la procedura prevista dal paragrafo 13.1 della circolare sull'organizzazione degli uffici si applica nelle previsioni compatibili e funzionali con l'oggetto del provvedimento. Di conseguenza, è necessaria e sufficiente l'interlocuzione con il Consiglio Giudiziario, mentre superflua è la preventiva convocazione di apposite riunioni con tutti i magistrati del Tribunale, la consultazione della Commissione Flussi e l'interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo tutte le fasi della "procedura ordinaria prevista dai par. 3 e ss.", richiamata dal citato paragrafo 13.1 per le variazioni tabellari.

([1]) Art. 2 – Nomina e conferma dei magistrati di riferimento per l'informatica.

1. I magistrati di riferimento per l'informatica presso tutti gli uffici giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado vengono nominati, previo interpello, dai dirigenti degli uffici.

2. La nomina deve essere fatta di concerto con i RID, i quali devono indicare una rosa di almeno tre magistrati da sottoporre al vaglio dei dirigenti.

3. I magistrati di riferimento durano in carica tre anni, rinnovabili per altri due, previa dichiarazione di disponibilità.

4. Negli uffici con organico superiore a quaranta magistrati possono essere nominati più magistrati di riferimento, sino ad un numero massimo di sei. Il dirigente deve, con provvedimento motivato, illustrare la scelta del numero dei magistrati in relazione alle esigenze dei vari settori o sulla base di progetti specifici.

5. I dirigenti degli uffici devono provvedere senza ritardo alla nomina dei magistrati di riferimento; il relativo decreto deve essere adottato con la procedura della variazione tabellare e trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura.

6. Non possono essere nominati i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive, salvo nei casi in cui non sia possibile nominare altro magistrato in ragione delle piccole dimensioni dell'ufficio giudiziario o di mancanza di disponibilità di aspiranti qualificati. Non possono, altresì, essere nominati i magistrati che ricoprono l'incarico di RID, i magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario o del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, delle Commissioni Flussi, della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché i magistrati referenti per la formazione.

([2])Art. 3 - Compiti

1. I RID, in collaborazione con i magistrati di riferimento, elaborano il piano triennale di coordinamento delle iniziative e dei progetti in materia di informatica giudiziaria.

2. I RID convocano preventivamente una riunione con i magistrati di riferimento per l'individuazione dei contenuti del piano triennale di innovazione distrettuale, il quale deve individuare le linee complessive di intervento, tenuto conto della situazione esistente, delle risorse disponibili e delle eventuali criticità specifiche da affrontare.

3. Nella predisposizione del piano i RID individuano gli obiettivi e curano l'adozione di iniziative indirizzate ad assicurare condizioni di omogeneità del livello di informatizzazione del distretto e l'estrazione di dati statistici secondo modalità uniformi. Promuovono la diffusione di buone prassi, valorizzando le risorse locali, anche alla luce delle buone prassi già diffuse a livello nazionale, consultabili sulla banca dati dal sito del Consiglio Superiore della Magistratura.

4. Il piano triennale di innovazione distrettuale predisposto per gli uffici giudicanti e requirenti deve essere inviato per presa d'atto ed eventuali osservazioni al Procuratore Generale e successivamente allegato alle tabelle della Corte di appello.

5. Le eventuali osservazioni sul piano triennale formulate dai dirigenti degli uffici devono essere inviate al Consiglio Superiore della Magistratura ed esaminate dalla Settima Commissione Referente, per le determinazioni di competenza in ordine al contenuto del programma.

6. Il dirigente deve acquisire il parere del magistrato di riferimento su tutte le questioni inerenti la materia dell'informatica giudiziaria. Può, altresì, in via preferenziale delegare ai magistrati di riferimento la gestione della distribuzione degli hardware, con espressa indicazione della competenza ad interloquire con il locale CISIA.

7. I magistrati di riferimento devono elaborare, coadiuvati dai RID e di concerto con i dirigenti degli uffici, un documento contenente le seguenti indicazioni:

a) attuazione dei progetti informatici ministeriali;

b) iniziative assunte per assicurare la qualità e l'aggiornamento dell'inserimento dei dati;

c) risorse fornite per lo svolgimento del loro ruolo;

d) analisi delle ricadute che l'automazione ha avuto ed avrà sui modelli organizzativi dell'ufficio e sui rapporti con gli altri uffici giudiziari collegati e con il foro;

e) progetti di diffusione di buone prassi fra quelle censite dal Consiglio e quelle di nuova realizzazione;

f) qualsiasi altro dato ritenuto utile.

Di tale documento devono tener conto specificatamente i dirigenti degli uffici giudiziari nella predisposizione del Documento Organizzativo Generale e nei piani di gestione ex art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111.

8. I RID curano all'interno della Commissione flussi, d'intesa con i magistrati di riferimento, la qualità e la completezza dei dati.

9. I RID, coadiuvati dai magistrati di riferimento, d'intesa con i dirigenti degli uffici giudiziari, i locali CISIA e i funzionari statistici, promuovono una verifica semestrale della pulizia delle banche dati e della corretta imputazione degli stessi dati. Sui risultati della verifica i RID relazionano tempestivamente ai dirigenti degli uffici qualora vengano rilevate criticità che incidano sulla qualità dei dati informatici e statistici, indicando rimedi e soluzioni da adottare.